

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LE UDIENZE PENALI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA, DELLA GENITORIALITA' E IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

PROT. 1058

Per la promozione di "strategie condivise" finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense, nel rispetto e nel riconoscimento del valore che si deve attribuire alla diversità.

tra

- Tribunale di Ivrea
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea
- Ufficio del Giudice di Pace di Ivrea

e

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
- Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Visti:

- gli articoli 2, 3, 24, 37, 51 e 111 della Costituzione Italiana;
- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato C.E., come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le Donne (CEDAW 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);
- la Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assistenza, l'integrazione salariale e i diritti delle persone handicappate ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti come modificata e integrata da Legge nr. 106/2025;
- la Legge dell'8 marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9, che prevede sulla promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;

- il Decreto Legislativo del 9 luglio 2003 n. 216 attuativo della Direttiva 2000/78/CE che vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata su religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale.
- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003 n. 115;
- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005 n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- la Legge del 24 febbraio 2006 n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2006 n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna" come modificato anche dall'art. 8 quater della Legge 6 giugno 2008 n. 101;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni degli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;
- la Legge del 28 giugno 2012 n. 92;
- il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 80 recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1 della Legge del 10 dicembre 2014 n. 183;
- il Codice Deontologico Forense;
- l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da O.U.A., UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13/12/2007,

premesse

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- riconoscono l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza di genere "de jure" e "de facto" nonché l'importanza di una fattiva e concreta conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare una effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie, dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;

- ritengono fondamentale garantire nell'esercizio della professione forense il superamento di ogni forma discriminatoria, legata alla razza, alla religione, alle convinzioni personali, a una disabilità, all'età, all'identità sessuale o al genere;
- condividono la necessità di adottare condotte che rispondano ad esigenze di assistenza e cura proprie, e così dei familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologiche oncologiche e/o patologie invalidanti, secondo la normativa vigente;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di uomini e donne;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità, anche nelle ipotesi di genitori del medesimo sesso, della disabilità, ed alla realizzazione dei principi di parità;
- ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di collaborazione;
- ritengono che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia del rinvio delle udienze, individui linee guida che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione nella prospettiva dell'assicurazione di una effettiva e concreta tutela della genitorialità, in qualsiasi forma, e delle politiche di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

*** * ***

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
 il Presidente del Tribunale di Ivrea Antonia Mussa, anche quale coordinatrice dei Giudici di Pace di Ivrea
 la Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Ivrea Stefania Cugge;
 la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea Gabriella Viglione,
 la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea avv. Patrizia Lepore,
 la Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea avv. Marisa Manfredi,
 convengono, ciascuno per la propria parte e competenza, nei seguenti termini:

1) i Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, terranno conto, tra i motivi di legittimo impedimento a comparire, anche nello stato di gravidanza e maternità delle donne avvocate e praticanti, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 151/2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, qualora non vi ostino le specifiche esigenze di carattere processuale.
 È altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate e degli avvocati alle udienze civili e penali l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, per un periodo massimo di mesi tre decorrere dall'ingresso

in famiglia dello stesso; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza dei genitori all'estero richiesto per l'incontro col minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; il padre potrà valersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le modalità previste per le avvocate. E' causa di legittimo impedimento la condizione di donna inserita in percorsi di protezione in quanto vittima di "violenza di genere" per un periodo massimo di 3 mesi.

2) il Giudice, nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. nr. 151/2001 e successive modificazioni, ossia nel periodo compreso tra 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse, su richiesta della donna avvocato, o su richiesta del padre avvocato, fisserà l'udienza o disporrà il rinvio della causa a data successiva a detto periodo, salvo nei procedimenti indicati nel CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (Approvato dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 n. 749 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008).

Ossia nei procedimenti relativi:

- all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
- nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla Legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'impedimento del difensore.

3) per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 il motivo del rinvio dovrà essere documentato con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria.

4) al di fuori dei casi indicati ai precedenti numeri 1 e 2 il Giudice, ove ricorrano impedimenti connessi allo stato di gravidanza e/o gravi necessità riguardanti i figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento, su richiesta del difensore, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, prenderà in considerazione una richiesta di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio d'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.

5) al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocate e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo del puerperio, e così degli avvocati padri che usufruiscono del periodo di congedo di paternità, il Giudice concederà ai richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata, compatibilmente con motivate esigenze professionali, anche dai colleghi e dalle colleghe impegnate nelle cause comprese nell'elenco di trattazione.

Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta degli/delle interessati/e, metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire quanto sopra e l'attività di difesa.

6) analogamente il Giudice provvederà in tutti gli altri casi di motivata necessità e/o urgenza riferibili alla prole di età inferiore ai tre anni.

Analogamente è concessa alle avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio e, comunque, entro i tre anni di vita del bambino.

Alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà anche la malattia o l'infortunio della prole di età inferiore ai tre anni quale motivo di legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p. Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione da inviare tempestivamente alla cancelleria o da depositarsi in udienza. All'autocertificazione dovrà seguire relativo certificato medico, da depositarsi entro l'udienza successiva.

7) dei benefici di cui ai precedenti punti potranno fruire anche avvocati/e e praticanti che assistano familiari con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, come successivamente integrata e modificata, accertata ai sensi dell'art. 4, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

Gli stessi avvocate/i e praticanti potranno richiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti all'assistenza dei suddetti familiari.

A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione nel rispetto della privacy.

Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando in proposito la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

8) le parti firmatarie prevedono espressamente che il ricorso alla richiesta di rinvio delle udienze per i motivi e le ragioni previste e disciplinate nel presente Protocollo costituiscono *extrema ratio* ritenendo preferibile, laddove possibile, anche in ragione dell'adempimento previsto nell'attività di udienza, la sostituzione con altro/altro difensore o il ricorso alla richiesta di modalità di svolgimento previste dalle norme processuali in luogo della partecipazione fisica.

Si prevede pertanto che l'avvocata, l'avvocato o la/il praticante che trovasi in una delle condizioni previste, nell'avanzare richiesta di rinvio per legittimo impedimento per le ipotesi qui disciplinate, debba dichiarare che l'impossibilità di nominare un sostituto e motivarne le ragioni, dichiarando altresì che l'altro genitore, o familiare avente il medesimo diritto che legittima l'impedimento, non ne usufruisce.

Si allega al presente Protocollo una bozza di autocertificazione da utilizzarsi

Le parti firmatarie prevedono altresì che l'avvocata, l'avvocato o la/il praticante che intende richiedere al Tribunale il rinvio per una delle ragioni qui previste e disciplinate, lo anticipi non

appena possibile alle altre parti processuali per evitare aggravii alle medesime e alle parti da ciascuna assistite.

9) il personale di cancelleria e gli Avvocati ed Avvocates per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti, daranno la precedenza all'avvocata e alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli. Le indefettibili necessità di cura della prole dei primi mesi di vita ed altre gravi documentate necessità relative ai figli comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

10) ove si verificassero ipotesi diverse da quelle previste nel presente Protocollo le parti firmatarie nell'esercizio delle proprie funzioni si impegnano ad adottare condotte ed atteggiamenti funzionali al superamento delle situazioni degli avvocati e delle avvocate, che per disabilità o condizioni di salute particolari, proprie o degli stretti congiunti, abbiano necessità di uguale considerazione.

11) nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione.

12) nei procedimenti civili il difensore dovrà accertarsi che dal rinvio non derivi grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta una urgente trattazione.

13) nei procedimenti in cui dovranno essere sentite persone minorenni, sia in sede civile che in sede penale, verranno fissate udienze in giorni orari compatibili con lo stato di gravidanza e allattamento del legale ovvero, con riferimento al difensore genitore, ove ricorrano necessità comprovate dei figli nei primi tre anni di vita.

14) il presente protocollo viene inteso come linee guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne la generale adozione.

15) resta in ogni caso salva l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Ivrea, li 29/04/2026


Il Presidente del Tribunale di Ivrea
anche in qualità di Coordinatrice dei G.d.P.
dott.ssa Antonia Mussa

La Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Ivrea
dott.ssa Stefania Cugge

La Procuratrice della Repubblica di Ivrea
dott.ssa Gabriella Viglione



La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Avv. Patrizia Lepore


La Presidente del Comitato Pari Opportunità
del Consiglio dell'Ordine di Ivrea

Avv. Marisa Manfredi

